

CONVENZIONE DEFINITIVA AUSTRO TOSCANA - 4 settembre 1822 (nur Auszüge)

Aus Vanni ALFANI "TOSCANA", S. 135

Convenzione definitiva tra l'Ufficio Generale delle Poste di Sua Maestà l'imperatore d'Austria e l'Ufficio Generale delle Poste di S.A.I.R. il Gran Duca di Toscana

Art. 1 – 12: Omissis

Art.13 - Per unire l'interessi dei due Istituti Postali in maniera che l'Ufficio Generale Toscano possa ricavare tutti quei vantaggi fiscali che godono le proprie Poste Imperiali dal Carteggio con li Stati Esteri, si rinuncia dalla Parte Imperiale Austriaca non solo ai convenuti annui Franchi 16.000 (Art.10 della Convenzione provvisoria) che la Toscana pagava all'Austria, ma anche ai centesimi 115 per ogni oncia di Milano per le lettere dalla e per la Svizzera, e si trasmetterà la Corrispondenza estera all'avvenire al solo prezzo che paga l'Austria medesima per il transito, di cui viene addebitata dagli Stati esteri, senza riguardo al proprio dispendioso trasporto sopra l'intero Areale e Postale Austriaco per il Carteggio della Turchia ed il Levante, la Russia, Polonia, Prussia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Inghilterra, Scozia ed Irlanda, li Stati della Confederazione Germanica, la Svizzera, Francia e la Penisola Spagnola.

Art. 14 - Avuto riguardo agli interessi comuni delle due Parti Contraenti, e partendo dai principi di reciprocità, l'Ufficio Generale Gran-Ducale si obbliga dal canto suo di rimettere gratuitamente alle Poste Imperiali tutte le lettere nate nel Gran-Ducato, e quelle ancora transitanti a destinazione delli Stati e Paesi nominati nell'antecedente articolo.

Art.15 - Lo scrupoloso adempimento degli obblighi convenuti nel precedente articolo non permette di accordare il transito a traverso il Gran-Ducato dei Mazzi Lettere chiusi da un Istituto Postale all'altro, tanto più che questo formerebbe una mancanza di quei convenuti principi di reciprocità. In conseguenza l'Ufficio Gran-Ducale e Toscano si obbliga di non accordare a grave danno delle Imperiali e Reali Poste un tale transito dei Pacchi Lettere chiusi fra Istituti Postali esteri a traverso il territorio Toscano.

Art. 16 - A tenore degli Estratti comunicati delle Convenzioni stipulate dall'Austria colle Poste delli Stati esteri, rilevasi che nella Convenzione colla Francia, in data 10 Agosto 1817, è stato preveduto il caso che, se fosse dell'interesse delle Poste Toscane di ritirare le sue Corrispondenze della Francia, e quelle provenienti per questo Regno, per mezzo delle Poste Austro-Lombarde, l'Ufficio Generale Toscano non ha che a dichiarare all'Ufficio Generale delle Poste Francesi una tale sua disposizione per essere tosto da quella parte secondato. In sequela di ciò l'Ufficio Generale delle Poste Francesi acciò, dal 1 Gennaio 1823, in appresso, possa recuperare tutte le sue Corrispondenze dalla Francia, meno quelle del Mezzogiorno di Essa, come pure tutte quelle al di là della Francia per mezzo delle II. E RR. Poste Austriache. (Omissis)

La Convenzione stipulate in Firenze il 4 Settembre 1822 entrò in vigore il 1^a Gennaio 1823 e la sua scadenza era prevista per il 31 Dicembre 1842.